

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 530/2007 DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 2007

**che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, è stato firmato e concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali entrato in vigore il 1° dicembre 2006 <sup>(2)</sup>,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

<sup>(3)</sup> Gli accordi di stabilizzazione e di associazione e gli accordi interinali istituiscono un regime commerciale contrattuale tra la Comunità e ciascun paese beneficiario. Le concessioni commerciali bilaterali sono equivalenti, dal lato comunitario, alle concessioni che si applicano contestualmente alle misure commerciali autonome unilaterali in forza del regolamento (CE) n. 2007/2000.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

<sup>(4)</sup> È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2007/2000 per tener conto di tali sviluppi. In particolare, è opportuno espungere la Repubblica di Albania dall'elenco dei beneficiari delle concessioni tariffarie accordate per gli stessi prodotti nel quadro del regime contrattuale. Inoltre, occorre ridurre i volumi dei contingenti tariffari globali per quei prodotti specifici per i quali sono stati concessi contingenti tariffari nel quadro dei regimi contrattuali.

(1) Il regolamento (CE) n. 2007/2000 <sup>(1)</sup> concede un accesso illimitato al mercato comunitario, in esenzione di dazi, a quasi tutti i prodotti originari dei paesi e territori che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione.

(2) Il 12 giugno 2006 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo summenzionato, tra la Comunità europea,

<sup>(5)</sup> La Repubblica di Albania, la Repubblica di Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia continueranno a beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2000 soltanto nella misura in cui detto regolamento preveda concessioni più favorevoli rispetto a quelle vigenti nel quadro dei regimi contrattuali,

<sup>(1)</sup> GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 239 dell'1.9.2006, pag. 2.